

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1871)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MARTINELLI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(SEGNI)

col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(SULLO)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1962

Istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — La politica commerciale italiana, indirizzata verso una sempre crescente liberalizzazione degli scambi, avverte la necessità di addivenire all'istituzione di misure idonee a fronteggiare alcune forme di concorrenza, lacune che, in un regime di mercato aperto, presentano aspetti di particolare gravità e turbano l'andamento normale dei traffici.

Per ovviare alla lacuna esistente nell'attuale legislazione, che nulla o poco prevede per quanto concerne le misure anti-*dumping* vere e proprie, è stato redatto il disegno di legge qui allegato.

Le disposizioni attualmente in vigore nella nostra legislazione per questa materia (articolo 9 disp. prel. alla tariffa doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105) prevedono soltanto la possibilità di colpire mediante un coefficiente di compensazione le merci che beneficiano all'estero di sovvenzioni dirette o indirette, nulla essendo previsto per il caso di *dumping* propriamente detto.

L'evoluzione del commercio internazionale orientatosi decisamente verso sistemi di sempre maggior liberismo economico, pone il problema di garantire che le importazioni avvengano sulla base di prezzi normali di mercato e non siano, invece, influenzate da premi o sovvenzioni concessi dai Governi dei Paesi esportatori o da azioni di *dumping* aziendale, e ciò con l'intendimento di alterare il libero gioco delle regole di concorrenza.

Vari Paesi hanno da tempo provveduto ad emanare le necessarie disposizioni legislative, intese a tutelare il mercato nazionale da eventuali pratiche di *dumping* effettuate a loro danno da altri Paesi. In Francia, per esempio, con una ordinanza del 20 dicembre 1958, sono stati concessi al Governo nuovi poteri in materia di diritti compensativi, e di dazi anti-*dumping*.

Nello stesso tempo le istituzioni internazionali proposte al coordinamento delle politiche commerciali hanno fissato criteri e principi che, pur nella genericità e indeterminatezza proprie delle enunciazioni generali, tendono ad assicurare il rispetto della concorrenza ed a stabilire sanzioni per la

sua violazione: tra questi principi vanno in primo luogo citati quelli dettati dal G.A.T.T.

Come si è detto sopra, la legislazione italiana attuale, difetta di norme cogenti in materia di *dumping*.

Esiste, come si è accennato, l'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (G.A.T.T.), che sul piano internazionale offre la possibilità al Paese colpito di ricorrere a diritti compensativi: tale norma, però, enuncia soltanto principi generali e non può essere considerata strumento sufficiente per l'applicazione pratica di dette misure.

Detto articolo deve, pertanto, essere considerato soprattutto programmatico ed esso richiede per la sua applicazione, come del resto è avvenuto in questi ultimi anni in numerosi Paesi contraenti del G.A.T.T., la emanazione di specifiche norme interne, pur ispirate, in genere, ai principi di detto Accordo generale.

2. — Il disegno di legge predisposto si ispira, nella sostanza, ai principi generali che sono stati fissati nell'articolo VI del G.A.T.T. e si concilia con le misure in materia previste dal Trattato di Roma.

A questo riguardo è da osservare che, indipendentemente dalle norme che regolano i rapporti fra gli Stati membri della Comunità economica europea, le disposizioni proposte si riferiscono ai rapporti commerciali dell'Italia con tutti i Paesi. Ne deriva che, ove si dovessero verificare casi di *dumping* o di premi e sovvenzioni praticati da Stati che non fanno parte della Comunità economica europea, il nostro Governo avrebbe la possibilità di intervenire direttamente. Se, invece, il *dumping* e le sovvenzioni dovessero essere effettuati da Paesi facenti parte della Comunità in base alle norme del Trattato si dovrà prima di tutto seguire la procedura prevista dal Trattato stesso e, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dei competenti organi comunitari, si potrà passare all'applicazione del diritto anti-*dumping* e del diritto compensativo con la procedura prevista dal disegno di legge.

Aggiungasi che l'articolo 91 del Trattato di Roma autorizza ogni singolo Stato mem-

bro della Comunità ad emanare una propria legge anti-*dumping* che dia al Governo i necessari poteri per un tempestivo intervento, al fine di rendere immediatamente operanti nel proprio territorio le decisioni che eventualmente la Commissione dovesse adottare contro le pratiche di *dumping*.

3. — Il disegno di legge affronta due possibili aspetti della violazione dei principi della libera concorrenza: la pratica di *dumping* e la concessione di aiuti, sussidi o ritorsioni in misura o con modalità non previste dagli accordi internazionali esistenti. Esso mira, mediante una severa e tempestiva procedura, a mettere in applicazione diritti anti-*dumping* o diritti compensativi in modo da riequilibrare le distorte condizioni della libera concorrenza. È stata, peraltro, preoccupazione costante degli estensori di evitare la messa in atto di un sistema o di una procedura che, sotto la legittima aspirazione di difendere la libera concorrenza da dannose pratiche di distorsione, potesse trasformarsi in uno strumento protezionistico.

La migliore garanzia contro questa eventuale degenerazione della legge in esame sta, naturalmente, nell'orientamento politico delle Amministrazioni che saranno chiamate ad applicarla; pur tuttavia, si è cercato di individuare organi e procedure per meglio adeguare la normativa in corso di elaborazione alle sue vere finalità.

Le norme del G.A.T.T., le diverse regolamentazioni in atto in molti Paesi, le esigenze specifiche del nostro Paese in relazione alla sua struttura economica ed amministrativa sono state così tenute in considerazione nell'elaborare il testo del provvedimento.

L'articolo 1 del disegno di legge concerne le importazioni che avvengono a prezzi di *dumping*. La condizione base ritenuta necessaria, perchè la legge diventi operante, è l'accertamento di gravi danni che possono derivare o siano derivati alla produzione nazionale da dette importazioni. Nella difficoltà di individuare una più precisa formulazione della condizione di *dumping*, esso si richiama al disposto del G.A.T.T., che ne

rileva la esistenza ogni qualvolta il prezzo delle merci importate sia inferiore a quello praticato sul mercato esportatore, o al prezzo praticato verso terzi Paesi, o, infine, al costo delle merci maggiorato delle spese di vendita e di un ragionevole margine di guadagno. Si è cercato così di superare l'incerto e complesso problema di riferire il prezzo di importazione ad un teorico « prezzo normale ». Detto articolo stabilisce, pertanto, che quando vi è la concomitanza del danno con una delle particolari situazioni di prezzo alle merci importate possa applicarsi un diritto anti-*dumping*.

L'articolo 2 disciplina le importazioni di merci che beneficino, all'atto della produzione o della esportazione, di premi o di sovvenzioni. Anche in questo caso, condizione necessaria per l'applicabilità dei diritti compensativi è l'esistenza di un grave danno, attuale o virtuale, per la produzione nazionale, in conseguenza dell'introduzione nel nostro Paese di dette merci. Esso opportunamente specifica che, per premi o sovvenzioni si intendono, oltre alle sovvenzioni statali, anche le varie agevolazioni che possono essere concesse con forme dirette o indirette a determinati settori o a determinate imprese straniere da altri enti o organizzazioni.

L'articolo 3 stabilisce che, nel determinare l'ammontare del diritto anti-*dumping* o del diritto compensativo vengano tenuti in considerazione, come sopra accennato, gli esoneri ed i rimborsi di tasse di cui eventualmente potrebbero beneficiare nel Paese esportatore le merci oggetto di scambio in relazione a consuetudini internazionalmente accolte.

La misura dei diritti anti-*dumping* e dei diritti compensativi non è naturalmente fissata dalla legge generale, ma dovrà trovare definizione nei provvedimenti che saranno di volta in volta emanati. In conformità, tuttavia, delle norme G.A.T.T., si è stabilito, con l'articolo 4, il principio che l'importo di tali diritti non possa superare i margini di *dumping* o l'entità dei premi o delle sovvenzioni concesse, accertati in base alle procedure di istruttoria previste dalla legge.

Quanto al procedimento per l'istituzione di un diritto anti-*dumping* o di un diritto compensativo nei riguardi di una data merce, con l'articolo 5 si stabilisce che a ciò si provveda — determinandosi altresì la misura del diritto — con decreto del Presidente della Repubblica, sulla congiunta proposta dei Ministri del commercio con l'estero e delle finanze, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 4, dato il carattere di onere doganale che viene riconosciuto, a tutti gli effetti, ai diritti eventualmente applicati, questi non sono soggetti, in base all'articolo 6, ad oneri fiscali aggiuntivi, quale l'imposta sull'entrata, che porterebbero il loro ammontare a livelli superiori ai limiti fissati dall'articolo 4 citato. Con lo stesso articolo 6 si applicano, inoltre, alla riscossione e alle procedure di contenzioso per i diritti in parola, le stesse norme e modalità previste per tutti gli altri oneri a carattere doganale.

L'articolo 7 riguarda l'organismo cui è demandato di accertare l'esistenza delle condizioni per l'applicazione dei diritti in oggetto e di proporne l'ammontare. Esso è costituito da una Commissione presieduta dal Ministro del commercio con l'estero — o per sua delega dal Sottosegretario di Stato — e della quale fanno parte nove funzionari, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale od equiparata, appartenenti, rispettivamente, ai Ministeri degli affari esteri, del bilancio, del tesoro, delle finanze, dell'industria e commercio dell'agricoltura e foreste, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali. Funzionari con

qualifica di ispettore generale od equiparata potranno sostituire i titolari della Commissione in caso di assenza od impedimento. La nomina dei componenti viene effettuata con decreto del Presidente del Consiglio ed i funzionari suddetti sono designati dal Ministro da cui dipendono. È altresì previsto che la Commissione sia assistita da una Segreteria tecnica, formata a cura del Ministero delle finanze con la partecipazione di un funzionario del Ministero del commercio con l'estero.

L'articolo 8 stabilisce che le spese relative al funzionamento della Commissione e della Segreteria tecnica graveranno sugli appositi Capitoli esistenti nel bilancio di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

Le entrate derivanti dall'applicazione dei diritti anti-*dumping* e dei diritti compensativi saranno iscritte, secondo le disposizioni dell'articolo 9, in un apposito Capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

L'articolo 10 dispone, infine, che le norme della legge in oggetto sostituiscano le disposizioni generiche in materia di diritti compensativi e diritti anti-*dumping* contenute nell'articolo 9 delle disposizioni preliminari alla Tariffa dei dazi doganali, che viene perciò abrogato. Inoltre, il secondo comma di detto articolo, come è stato messo in evidenza più sopra, conferma la validità di più specifiche procedure o norme nei rapporti tra i Paesi membri della Comunità economica europea e ciò in conformità a quanto disposto dall'articolo 91 del Trattato di Roma, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le merci la cui importazione in condizioni di *dumping* cagioni o minacci di cagionare sensibile danno alla produzione nazionale o ritardi sensibilmente il sorgere di una produzione nazionale sono soggette ad un diritto anti-*dumping*.

Agli effetti della presente legge si ha importazione di merce in condizione di *dumping* quando il prezzo delle merci è:

a) inferiore al prezzo comparabile praticato nel corso di operazioni commerciali normali per una merce simile destinata al consumo nel Paese esportatore;

b) o, in assenza di tale prezzo sul mercato interno nel Paese esportatore, inferiore al più alto prezzo comparabile praticato per l'esportazione di una merce simile verso un Paese terzo nel corso di operazioni commerciali normali;

c) o, in assenza dei suddetti prezzi di riferimento, inferiore al costo di produzione di questa merce nel Paese di origine, maggiorato di un ragionevole supplemento per le spese di vendita e per il margine di profitto.

In ciascun caso, sarà tenuto conto delle differenze nelle condizioni di vendita, delle differenze di imposizione fiscale e delle altre differenze che possano influire sulla comparabilità dei prezzi.

Art. 2.

Sulle merci estere che beneficiano, nel Paese produttore o esportatore, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, di premi o sovvenzioni e la cui importazione cagioni o minacci di cagionare sensibile danno alla produzione nazionale o ritardi sensibilmente il sorgere di una produzione na-

zionale si applica all'importazione un diritto compensativo.

Art. 3.

Ai fini della determinazione del diritto anti-*dumping* e del diritto compensativo previsti dagli articoli precedenti si tiene conto dell'esonero e del rimborso degli oneri fiscali che effettivamente gravano sulle merci similari allorchè sono destinate ad essere consumate nel Paese di origine o nel Paese esportatore.

Art. 4.

Il diritto anti-*dumping* non può essere applicato in misura superiore alla differenza di prezzo accertata nei casi contemplati dal secondo comma dell'articolo 1.

Il diritto compensativo non può essere applicato in misura superiore ai premi e alle sovvenzioni che risultano accordati a favore della merce oggetto di importazione.

Art. 5.

L'applicazione del diritto anti-*dumping* o del diritto compensativo e la determinazione dell'ammontare di tali diritti sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del commercio con l'estero e delle finanze, in base agli accertamenti della Commissione prevista dall'articolo 7.

Art. 6.

Il diritto anti-*dumping* ed il diritto compensativo si considerano diritti di confine ai termini dell'articolo 7 della legge doganale.

Tuttavia il loro ammontare non è assoggettabile alla imposta generale sull'entrata ai sensi dell'articolo 18, quinto comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

È costituita una Commissione con il compito di accertare l'esistenza delle condizioni previste dagli articoli precedenti ai fini dell'applicazione dei diritti anti-*dumping* e dei diritti compensativi e di proporre l'ammontare di tali diritti.

La suddetta Commissione è presieduta dal Ministro del commercio con l'estero o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato. Di essa fanno parte nove funzionari, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale od equiparata, appartenenti, rispettivamente, ai Ministeri degli affari esteri, del bilancio, del tesoro, delle finanze, dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali. In caso di assenza o impedimento di qualcuno di tali funzionari, questi sarà sostituito da altro funzionario della stessa Amministrazione con qualifica di ispettore generale od equiparata.

La Commissione prevista dal comma precedente è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

I funzionari che ne fanno parte ed i loro sostituti sono designati dal Ministro da cui dipendono.

La Commissione è assistita da una Segreteria tecnica, formata a cura del Ministero delle finanze, con la partecipazione di un funzionario del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 8.

Le spese relative al funzionamento della Commissione e della Segreteria tecnica gravano sugli appositi capitoli esistenti nel bilancio di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 9.

Il provento dei diritti anti-*dumping* e dei diritti compensativi affluirà ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.

Art. 10.

L'articolo 9 delle disposizioni preliminari alla Tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 26 dicembre 1958, n. 1105, è abrogato.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'articolo 91 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e reso esecutivo in Italia con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.